

STUDIO LEGALE MORCAVALLO
 Avv. ORESTE MORCAVALLO
 COSENZA - C.so L. Fera, 23
 Tel. 413930 - 413940 - 413950 Fax
 ROMA - Via Arno, 6 - Tel. 06/8541561
 E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI

GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO

ORIGINAL

Ricorso ex articolo 409 e 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.

La Sig.ra Chiara MariaRosaria Todaro, nata a Rogliano il 30.10.1978, ed ivi residente, alla via Eugenio Altomare n. 58 (c.f. TDRCRM78R70H490K), rappresentata e difesa - giusta procura a margine del presente atto - dall'Avv. Oreste Morcavallo (c.f. MRCRST49D19D086G), con domicilio eletto presso lo studio di questi in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento al numero di fax 0984.413950 od all' indirizzo di posta elettronica certificata: studiomorcavallo@pecstudio.it,

ricorrente;

contro

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro *pro tempore*,

amministrazione resistente;

nonché contro

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Settore Scuola Secondaria - in persona del Direttore Generale,

amministrazione resistente;

nonché contro

Ufficio Scolastico per la Provincia di Cosenza - Settore Scuola Secondaria - in persona del Direttore *pro tempore*,

amministrazione resistente;

nonché contro

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di mobilità relative ai trasferimenti per l'a.s 2016/2017 del convenuto Ministero,

Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado di questo procedimento e del conseguente processo esecutivo con tutte le più ampie facoltà, comprese quelle di transigere e conciliare, esigere o quietanzare, l'Avv. ORESTE MORCAVALLO, presso il cui studio eleggo domicilio.

Chiara MariaRosaria Todaro

per autentica
 Avv. ORESTE MORCAVALLO

Oreste Morcavallo

controinteressati.

/ / /

L'istante, è abilitata all'insegnamento presso la scuola secondaria per la classe di concorso A017 - Discipline Economiche e Giuridiche nonchè nella classe di concorso AD03 - Sostegno area disciplinare tecnico-professionale-artistica.

A far data 30.11.2015 la qui deducente, per l'anno scolastico 2015/2016, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed assegnata su sede provvisoria nella provincia di Cosenza presso l'ITI di Cariatì (CSTF062016) Posto di Sostegno.

Con ordinanza n. 241 del giorno 8 aprile 2016 il MIUR ha provveduto a disciplinare la mobilità del personale docente educativo dell'ATA per il presente anno scolastico 2016/2017.

Nello specifico l'art. 3 della predetta ordinanza: *"Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classi di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ONLINE e del sito Miur nel _Sostegno area apposita sezione Mobilità 16/17".*

Ancora il successivo comma 16 prevede: *"Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonchè da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente Ordinanza".*

Ciò posto, la ricorrente presentava domanda di trasferimento provinciale per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'ambito della provincia di Cosenza, ivi allegando tutta la documentazione richiesta *ex lege* afferente i titoli in proprio possesso, ivi provvedendo a compilare, per come disposto dall'ordinanza ministeriale *ut supra*, l'elenco delle preferenze sia di ambito sia di provincia, così come espressamente indicato nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito - scuola secondo grado, anno scolastico 2016/2017.

Nello specifico, la Todaro, indicava gli ambiti di preferenza per l'assegnazione ovvero inseriva :

CALABRIA AMBITO 0003 - nella cui area rientrano i seguenti istituti:

- CSIC80200T - IC DIPIGNANO VALENTINI-CAROLEI
VIA XXIV MAGGIO N.27 87045 CS D304 - DIPIGNANO
15
- CSIC81000R - IC APRIGLIANO VIA C. CALVELLI 87051
CS A340 - APRIGLIANO 28
- CSIC81200C -IC COSENZA "V.ROMA-SPIRITO S." VIA
SPIRITO SANTO 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIC84000L - IC SAN FILI VIA G.MARCONI 87037 CS
H841 - SAN FILI 22
- CSIC851003 - IC MANGONE - GRIMALDI VIA
PROVINCIALE 87050 CS E888 - MANGONE 24
- CSIC85300P - I.C. "T. CORNELIO" ROVITO VIALE
DELLA RESISTENZA 87050 CS H621 - ROVITO 28
- CSIC85400E - IC CELICO - SPEZZANO PICCOLO VIA
ROMA N. 49 87053 CS C430 - CELICO 28

- CSIC85500A -IC SPEZZANO SILA VIA ROMA 87058 CS I896 - SPEZZANO DELLA SILA 28
- CSIC856006 -IC PEDACE VIA CAPPUCCINI S.N.C. 87050 CS G400 - PEDACE 28
- CSIC864005 - IC BIANCHI - SCIGLIANO VIA MUNICIPIO 87057 CS D290 - SCIGLIANO 24
- CSIC87000C -IC MENDICINO VIA O. GRECO,SNC 87040 CS F125 - MENDICINO 15
- CSIC87400Q -IC ROGLIANO VIA ORESTE D'EPIRO 87054 CS H490 - ROGLIANO 24
- CSIC87600B - IC CASTROLIBERO SCIPIONE VALENTINI , 5 87040 CS C108 - CASTROLIBERO 15
- CSIC877007 -IC CERISANO VIA CHIUSA QUINTIERI 6 87044 CS C515 - CERISANO 15
- CSIC87900V -IC RENDE QUATTROMIGLIA VIA BUONES AIRES - VILLAGGIO EUROPA 87036 CS H235 - RENDE 15
- CSIC89000N -IC RENDE CENTRO VIA D. VANNI, 43 87036 CS H235 - RENDE 15
- CSIC89600L -IC COSENZA "GULLO " VIA POPILIA 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIC89700C - IC COSENZA "ZUMBINI" VIA MISASI 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIC898008 - IC COSENZA "V. NEGRONI" VIA NEGRONI 1 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIC8AK00C -IC RENDE COMMENDA VIA CADUTI DI NASSIRYA SNC 87036 CS H235 - RENDE 15

- CSIC8AL008 - IC CS "D. MILANI-DE MATERA" VIA DE RADA 60 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIC8AV00X -IC S. GIOVANNI IN F. " G. DA FI VIA FRA GIUSEPPE,SNC 87055 CS H919 - SAN GIOVANNI IN FIORE 27
- CSIC8AW00Q - IC S. GIOVANNI IN F. "BANDIERA" VIA ROVELLO 20 87055 CS H919 - SAN GIOVANNI IN FIORE 27
- CSIC8AX00G - IC S. GIOVANNI F. "ALIGHIERI" VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 152 87055 CS H919 - SAN GIOVANNI IN FIORE 27
- CSIS01700Q - IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" IPSEO+ITA VIA CONSALVO ARAGONA 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIS04100L -I.I.S. COSENZA "ITC-ITG-L.ART." VIA A. MORRONE, 16 (TRAVERSA VIA POPILIA) 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIS049007 - IIS CASTROLIBERO "LS-ITCG" VIA ALDO CANNATA, 1 87040 CS C108 - CASTROLIBERO 15
- CSIS051007 - IIS COSENZA "IPSS-ITAS" VIA BOSCO DE NICOLA XIV STRADA 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIS06900C- IIS COSENZA "PEZZULLO" VIA POPILIA 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIS073004 -IIS IPSIA COSENZA - LS-ITE ROGLIANO VIA DEGLI STADI, SNC 87100 CS D086 - COSENZA 15
- CSIS07400X - IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE VIA REPACI, S.N.C. 87036 CS H235 - RENDE 15

- CSIS07700B - IIS S.G. IN FIORE (IPA-IPSSAR-ITI-ITCG)
VIA DELLE GINESTRE CS H919 - SAN GIOVANNI IN
FIORE 27
 - CSIS078007 -IIS S.G. FIORE -(L.S. - ISA - IPSIA) CS H919 -
SAN GIOVANNI IN FIORE 27
 - CSMM304005 CENTRO PROV.LE ISTR. ADULTI VIA
BRENTA, 39 87100 CS D086 - COSENZA 15
 - CSPC010007 -LC COSENZA "TELESIO" PIAZZA XV
MARZO 87100 CS D086 - COSENZA 15
 - CSPC190001 -LC RENDE "DA FIORE" VIA G. VERDI
87036 CS H235 - RENDE 15
 - CSPM05000T -LICEO STATALE "L. DELLA VALLE"
COSENZA PIAZZA AMENDOLA 8 87100 CS D086 -
COSENZA 15
 - CSPS020001 - LS "FERMI" COSENZA VIA G. ISNARDI, 2
87100 CS D086 - COSENZA 15
 - CSPS03000G -LS "SCORZA" COSENZA VIA POPILIA
PAL. OLEG 87100 CS D086 - COSENZA 15
 - CSPS18000D - LS "PITAGORA" RENDE VIA S.PERTINI
87036 CS H235 - RENDE 15
 - CSRA07000G -I.P.S.S.A.S.R. -ISTITUTO
PROFESSIONALE VIA SANTA LUCIA -FRAZ. SERRA
87057 CS D290 - SCIGLIANO 24
 - CSTF01000C - ITI "MONACO" COSENZA VIA GIULIA 9
87100 CS D086 - COSENZA 15
 - CSVC01000E -CONV. NAZ."TELESIO"COSENZA VIA
SALITA LICEO N.29 87100 CS D086 - COSENZA
- e poi gli altri ambiti della Regione Calabria e nazionali.

Epperò, con comunicazione pervenuta il giorno 13.08.2016, la qui deducente ha appreso di essere stata trasferita presso la Regione Lombardia - ambito 06 - con un punteggio attribuito pari a soli 12 punti.

Sul punto, per come nel prosieguo si dirà, il MIUR, in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, non ha computato 6 punti relativi al punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento così come previsti dal CCNL concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, e/o comunque 12 punti derivanti dal superamento del concorso per l'accesso alla SSIS ex L. 124/99 e L. 306/2000; ulteriori 5 punti per il diploma di specializzazione ex L. 341/1990, nonché del semestre aggiuntivo SSIS per il Sostegno (5 punti); del servizio pre-ruolo svolto nella scuola statale valutato come di ruolo (6 punti); del servizio svolto nella scuola paritaria (6 punti).

Ciò posto, in data 23.08.2016, la ricorrente proponeva tentativo di conciliazione onde e che il MIUR rettificasse l'errore della sede di assegnazione, senza alcun esito.

/ / /

DIRITTO

Come già *ut supra* evidenziato, il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016.

L'ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (cd. buona scuola) con la quale fu dato il via ad un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente. L'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (di cui si deposita stralcio con le norme

attinenti alla fattispecie) richiama espressamente quanto previsto dal Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016 (veggasi estratto allegato), dandone attuazione.

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall'O.M. 241/16 che, all'art. 3, prevede che "i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17".

All'art. 8 si prevede che "I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province.."

Ancora all'art. 9, comma 9, si stabilisce che "Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province." a-2 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016.

Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017" sottoscritto l'8.4.2016

presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

Le norme di riferimento sono le seguenti: l'art. 2 rubricato destinatari, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che "I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. ..." L'art. 6 -, rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella fattispecie. "FASE C 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale.

La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Inoltre, la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ..."

L'art. 8 stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.

L'art. 9 è specifico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

L'art. 17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.

Infine, l'allegato 1 ripercorre tutte le fasi della mobilità, ripercorrendo l'ordine delle operazioni dei movimenti, e precisando che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto: "EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.

Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.

I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”

Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sedi scolastica richiesta (Ambito Regione Calabria 0003), atteso che le è stato assegnato l'Ambito Territoriale della Lombardia, distante centinaia di chilometri dalla città di residenza **nonostante vi era la disponibilità di cattedre nella provincia di Cosenza.**

Come detto, l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione delle fasi, era quello del punteggio più alto.

In adesione alle ragioni della qui ricorrente interviene recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Salerno in procedimento recante n.ro RG 6183/2016, con la quale il giudice del lavoro ha sospeso l'efficacia dell'atto con il quale la ricorrente è stata trasferita nella regione Emilia Romagna e che in atti si produce.

Lo stesso contratto collettivo integrativo cui rinvia l'ordinanza ministeriale, pur non essendo necessario (non si comprende quale altro criterio avrebbe potuto adottarsi), precisa che le posizione in graduatoria vada stabilita sulla base del punteggio più alto.

Di contro l'Amministrazione, invocando un non meglio precisato "algoritmo" che avrebbe gestito le operazioni assicurando la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta ed istanza da parte degli interessati, nonostante fosse stato segnalato da più parti la fallacia di detto sistema.

Non può, invero, sottacersi l'illegittima condotta posta in essere dal MIUR il quale ha inopinatamente assegnato la qui ricorrente presso la regione Lombardia ambito 06, con un punteggio attribuito di soli punti 12.

Tanto si desume dal macroscopico errore dell'algoritmo del sistema informatico utilizzato dal ministero, che non ha tenuto in debito conto il reale ed effettivo punteggio dell'istante (30 punti) tale da consentire la permanenza presso l'ambito territoriale della provincia di Cosenza.

Sul punto, il TAR Lazio con decreto del 25.08.2016 reso in riferimento al ricorso recante il n.ro 6565/2016, ha sospeso l'efficacia dell'Ordinanza Ministeriale 241 del giorno 08.04.2016, sul decisivo rilievo che il sistema informativo del Ministero da cui trae origine il predetto algoritmo, non può essere ritenuto attendibile stante la presenza di macroscopici errori di calcolo sui punteggi attribuiti ai docenti, tali da far sì che gli stessi vengano assegnati presso sedi del tutto erranee.

Invero la qui deducante rivendica un punteggio più alto in luogo dei 12 ad essa erroneamente assegnato dal Miur, sul decisivo rilievo che in esso non sono stati computati 6 punti per il ricongiungimento

familiare; 12 punti per la valutazione del titolo SSIS come prova concorsuale ex L. 124/99 e L.309/2000; 5 punti per il diploma di specializzazione ex artt. 4, 6 e 8 L. 341/1990; 5 punti per la Specializzazione sul sostegno - semestre aggiuntivo SSIS; 6 punti per il servizio pre-ruolo valutato come di ruolo, così come previsti dal CCNL concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, oltre punti 6 per il servizio svolto nella scuola paritaria.

Nello specifico, alla qui deducibile vanno aggiunti:

- punti 6 per il ricongiungimento familiare - Allegato D Tabelle di Valutazione titoli - esigenze di famiglia - CCNL concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017;
- punti 12 superamento concorso di accesso SSIS per il corso di specializzazione conseguito ex artt. 4, 6 e 8 L. 341/1990 - Tabella A CCNL concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017;
- punti 6 di servizio pre-ruolo valutato come di ruolo - Tabella Valutazione Servizio di cui al CCNL concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017.
- punti 6 di servizio svolto nella scuola paritaria.

In tal guisa, ove il MIUR qui resistente avesse eseguito il conteggio corretto sarebbe pervenuto a quello di **PUNTI 30** legittimamente spettanti alla ricorrente oltre a punti 10 relativi al semestre aggiuntivo per il sostegno SOSS (5 punti) e al titolo SSIS (5 punti) ex L. 124/99 e L. 306/2000.

E', in sostanza, evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, verosimilmente, è ciò che si è verificato nella fattispecie.

/ / /

ISTANZA CAUTELARE

Sul *Fumus boni iuris* per l'emanazione di misura cautelare in corso di causa.

Nella fattispecie in esame emerge, quanto al *fumus*, l'evidente fondatezza della domanda.

Non è, infatti, fuor d'opera rilevare che, una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito.

La legge, infatti, permette nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento sull'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art 462 D.lgs 297/1994).

Nel caso di specie l'ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito territoriale per la provincia di Cosenza ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale condotta si appalesa illegittima, nonchè affetta da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Difatti, previa disamina del provvedimento non può sottacersi che lo stesso difetta in *toto* dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'iter procedimentale *ex lege*, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili volte alla valutazione

degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo della ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento presso una sede tanto disagiata e non richiesta in via preferenziale, ma non indica nemmeno *de relato*, la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa.

Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola per irragionevolezza e illogicità manifesta.

Sul *periculum in mora* per l'emanazione di misura cautelare in corso di causa.

Nelle more della decisione di merito della controversia si rende necessaria l'adozione di un provvedimento che consenta alla ricorrente, in via cautelare ed urgente, l'assegnazione presso la sede da essa già richiesta nell'ambito della provincia di Cosenza.

Invero, non è revocabile in dubbio che, sul punto, sussiste il requisito del *periculum in mora*, ovvero, ove non venisse annullato e/o rettificato il provvedimento di trasferimento qui impugnato, la concreta possibilità che si possa realizzare un pericolo da cui scaturirebbe un irreversibile pregiudizio nei confronti della Todaro, in attesa della definizione del giudizio di merito.

L'illegittimo trasferimento presso la sede erroneamente assegnata alla qui deducente, comporterebbe per quest'ultima gravissimi disagi di natura familiare e sociale, avutosi riguardo *in primis* al decisivo rilievo che la Todaro è madre di una bimba di poco più di un anno di età (pertanto di età inferiore ad anni 6) con la conseguenza che un eventuale trasferimento comporterebbe la enorme difficoltà di

riorganizzare i propri impegni, oltre che il distacco dal proprio nucleo familiare.

Inoltre, non è fuor d'opera rilevare che la sede illegittimamente assegnata alla Todaro (Regione Lombardia) è a 1200 Km di distanza dal luogo ove essa risiede, dovendosi pertanto considerare che tale trasferimento imporrebbe alla ricorrente un radicale trasferimento vista la lontananza tra le due regioni, dovendo individuare un'abitazione presso la sede dove è stata trasferita e, più in generale, la vedrebbe costretta a dovere riorganizzare tutta la propria vita, anche in considerazione del fatto che il trasferimento è stato illegittimamente disposto con un preavviso inidoneo a consentire alla ricorrente, anche in virtù della propria situazione familiare (madre di una bimba di un anno di età) la possibilità della presa di servizio presso la sede di destinazione.

Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Non va, infatti, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività di diritti costituzionalmente assicurati e tutelati.

Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per il ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove

le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

In termini interviene Ordinanza resa in data 1.09.2016 dal Tribunale di Salerno che si allega al presente ricorso.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

chiede

che l'On. Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del Lavoro Voglia:

1. IN VIA CAUTELARE ai sensi ex art. 700 c.p.c.

ritenuta allo stato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, inaudita altera parte o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

- a) in via preliminare sospendere inaudita altera parte l'efficacia del trasferimento della ricorrente nella sede dell'Ambito Lombardia 06, per i motivi di cui in narrativa;
- b) ove non si sia provveduto *inaudita altera parte*, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso le sedi da essa indicate presso la provincia di Cosenza Ambito Calabria 0003, ovvero in uno degli ambiti risultanti dalla domanda e comunque nel rispetto del punteggio pari a **PUNTI 30** legittimamente ad essa spettante, oltre a punti 10 relativi al semestre aggiuntivo per il sostegno SSOS (5 punti) e al

titolo SSIS (5 punti) ex art. 124/99 e L. 306/2000 e secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda;

c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. **2. NEL MERITO**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
in accoglimento della domanda annullare il provvedimento di trasferimento impugnato trasmesso alla ricorrente a mezzo pec in data 13.08.2016, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso le sedi da essa indicate presso la provincia di Cosenza Ambito Calabria 0003, ovvero in uno degli ambiti risultanti dalla domanda e comunque nel rispetto del punteggio pari a **PUNTI 30** legittimamente ad essa spettante, oltre a punti 10 relativi al semestre aggiuntivo per il Sostegno SSOS (5 punti) e al titolo SSIS (5 punti) ex art. 124/99 e L. 306/2000, e secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda, ordinando, per l'effetto, all'Amministrazione convenuta l'assegnazione in via definitiva della ricorrente all'Ambito territoriale "Calabria 0003" ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patienti.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio,
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario.

*Si dichiara che il presente procedimento ha ad oggetto una controversia di
pubblico impiego ed è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo
unificato è pari ad € 259,00.*

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-
interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli
indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove
richiesto, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione
dello stesso e dell'emanando decreto di fissazione udienza, sul sito
istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o Dell'Ufficio
Scolastico Regionale della Calabria, ovvero in ogni altro modo
ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di
ricorsi analoghi a quello in esame (si veda all'uopo il sito del MIUR
all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>).

INDICE:

- 1) Ricorso;
- 2) CCNL Mobilità Personale Docente;
- 3) Ordinanza Tribunale Salerno;
- 4) Decreto TAR Lazio;
- 5) Contratto di assunzione a tempo indeterminato;
- 6) Certificazione servizio scuola paritaria;
- 7) Diploma specializzazione;
- 8) Superamento concorso SSIS;
- 9) Servizio pre ruolo;

- 10) Attestazione punteggio riconosciuto dal MIUR;
- 11) Domanda di Mobilità Territoriale per l'Assegnazione;
- 12) Domanda di Utilizzazione o di Assegnazione Provvisoria;
- 13) Certificato di nascita Gabriele Maria Francesca;
- 14) Provvedimento di assegnazione presso la Regione Lombardia;
- 15) Ricorso Amministrativo del 18.08.2016;
- 16) Tentativo di Conciliazione del 23.08.2016;
- 17) Attestazione ISEE stato di famiglia della ricorrente;
- 18) Schema Ambiti Territoriali Regione Calabria;
- 19) Ordinanza Ministeriale 241/2016

Con riserva di esibire e produrre ulteriore documentazione anche in relazione alle eventuali difese delle controparti.

Salvis juribus.

Cosenza, 14.09.2016.

(AVV. ORESTE MORCAVALLO)





TRIBUNALE di CASTROVILLARI

Decreto
fissazione prima udienza

IL GIUDICE del LAVORO

dott. Salvatore Franco SANTORO,

letto il ricorso R.G. n. 4047 /2016;

visti gli artt. 415, comma II e 416 c.p.c.

ritenuto di dover decidere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del

16/11/2016 ore 12:50

ricordando alla parte convenuta di:

- 1) costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza con deposito in cancelleria di memoria difensiva, nella quale
- 2) proporre, a pena di decadenza, eventuali domande in via riconvenzionale, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio;
- 3) prendere posizione in modo preciso sui fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda;
- 4) formulare tutte le sue difese in fatto e in diritto;
- 5) indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, in particolare dei documenti da depositare.

Vista l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 151 c.p.c. per la notificazione del ricorso introduttivo alle parti controinteressate

AUTORIZZA

la notificazione dell'atto introduttivo e del presente decreto di fissazione udienza di prima comparizione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR indicato.

Castrovillari, 16/09/2016

